



Decreto del Direttore amministrativo nr. 31 del 24/03/2021

Proponente: Dott.ssa Marta Bachechi

Affari Generali

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marta Bachechi

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Settore provveditorato struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.lgs 50/2016.

Oggetto: *Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (come derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione con modifiche del DL. 77/2020) alla LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. della polizza RC patrimoniale a decorrere dal 01.04.2021, per la durata di due anni. CIG: 86779853C4*

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1: Relazione di negoziazione	sì	digitale
All. 2: Atti della procedura	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che il Settore Provveditorato espleta la funzione di struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, come da decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 24.04.2019 avente ad oggetto: "Presenza dell'efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta indetta da Regione Toscana Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per "Servizi assicurativi a favore della Regione Toscana e degli Enti e Agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 51 dello Statuto" Lotti da 1 a 8 e proroga tecnica del contratto per i Servizi Assicurativi polizza RC Patrimoniale con Lloyd's Insurance Company dal 31.03.2019 al 31.03.2020 di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n° 5709 del 28.03.2019";

Dato atto che in data 23.03.2020, via e-mail (agli atti), la Regione Toscana (Direzione Organizzazione e sistemi informativi), ha comunicato che, anche a causa delle vicende legate alla epidemia COVID-19,:

- non sarà possibile dare corso a tutti gli atti per l’indizione della nuova gara nei tempi inizialmente previsti;
- è stato concordato con il broker, Marsh S.p.A. di disporre una proroga della Polizza RC Patrimoniale in corso, di un intero anno e cioè fino al 31 marzo 2021, anziché solo sino al 31 dicembre, al fine di guadagnare ulteriori tre mesi;
- si rende necessario che gli Enti provvedano ad inviare al Broker un ordine fermo di copertura, per disporre la proroga della Polizza RC Patrimoniale;

Visto il decreto del Direttore amministrativo n. 40 del 26.03.2020 di proroga del contratto per i servizi Assicurativi polizza RC Patrimoniale con Lloyd's Insurance Company dal 31.03.2020 al 31.03.2021;

Considerato che con relazione trasmessa in data 17.03.2021 (all. "1"), il Responsabile Settore Affari Generali propone di procedere all'affidamento della POLIZZA RC PATRIMONIALE a LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. dal 01.04.2021 al 31.03.2023 per l'importo di Euro 49.511,26, per due anni, a seguito di indagine di mercato svolta dal broker assicurativo incaricato e come meglio ivi dettagliato;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i., ricorre l’obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00, oltre IVA e che pertanto, sarà proceduto alla richiesta di offerta (allegato "2") tramite la piattaforma telematica START;

Dato atto che l'affidamento diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito ai

requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di procedere ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. n. 77/2020, a LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. tramite AIB, la copertura assicurativa per "RC patrimoniale" di ARPAT, per l'importo di Euro 24.775,63 annui per un importo complessivo di euro 49.511,26 (IVA esclusa), per il periodo 01.04.2021-31.03.2023;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla categoria della data protection riguardante l'affidamento di trattamento dei dati a soggetti esterni, ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019:

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, come derogato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. n. 77/2020, la copertura assicurativa RC Patrimoniale per ARPAT, a decorrere dal 01.04.2021 a LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. tramite AIB per l'importo di Euro 24.775,63 annui per un importo complessivo sino al 31.03.2023 di euro 49.511,26 (IVA esclusa);
2. di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i., all'affidamento di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma telematica START;
3. di approvare la seguente documentazione (allegato "2")
 - lettera di richiesta di offerta
 - schema del contratto/polizza assicurativa
 - Data Protection Agreement
4. di autorizzare, per l'urgenza, la copertura assicurativa con decorrenza dal 01.04.2021 e la stipula del contratto, dando atto che lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo dei controlli di legge nei confronti dell'affidatario, che saranno attivati d'ufficio;
5. di dare atto che il costo di euro Euro 24.775,63 annui per un importo complessivo sino al 31.03.2023 di euro 49.511,26 (IVA esclusa) sarà ricompreso nei bilanci 2021 e 2022 per la quota di competenza;
6. di individuare quale "Responsabile del procedimento" ai sensi del'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il Responsabile del Settore Affari Generali;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la decorrenza della copertura assicurativa dal 01.04.2021, stanta la scadenza al 31.03.2021 dell'attuale contratto;
8. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 23/03/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 23/03/2021
- Marta Bachechi , il proponente in data 23/03/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 24/03/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 24/03/2021

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Affari generali

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.13.01.05** del **17/03/2021** a mezzo:
freedocs

a **Direttore amministrativo**
Dr.ssa Paola Querci

Responsabile Settore Provveditorato

Dr.ssa Daniela Masini

Oggetto: Relazione in merito alla polizza per la responsabilità patrimoniale di ARPAT

Relativamente al contratto per la Polizza RC Patrimoniale stipulato con Lloyd's in scadenza al 31.03.2019 è stato, in prima battuta, confermato il rinnovo da parte di ASSIGECO, Correspondent dei Lloyd's per il rischio "RC Patrimoniale" per la Regione e tutti gli Enti regionali al 31.03.2020.

E' stata effettuata la gara per il nuovo contratto per la polizza di Responsabilità Patrimoniale da parte di Regione toscana, come soggetto unico aggregatore, che é andata deserta per quanto asserito dal broker "a causa della pesante situazione sinistri registrata negli ultimi anni, che é risultata priva — nella maggior parte dei sinistri — della quantificazione delle relative riserve — informazioni indispensabili per poter ottenere quotazioni dalle Compagnie."

La polizza è stata prorogata con decreto DA n. 40 del 26.03.2020 di un anno fino al 31/03/2021, nelle more dello svolgimento di una nuova gara europea da parte di Regione Toscana, gara che ha dato esito negativo.

Il broker ha ripetuto una indagine conoscitiva informale che ha dato pari esito negativo.

Regione Toscana ha deciso di non ripetere alcuna nuova procedura, nè come Soggetto Aggregatore nè come ente singolo, ma di assumere il rischio in proprio con la costituzione di un fondo specifico, al quale potranno partecipare anche gli enti regionali.

Tale decisione non preclude la possibilità per gli Enti regionali di procedere ad un autonomo affidamento. Il broker ha quindi proposto di effettuare una ulteriore analisi di mercato per gli Enti

che se ne volessero avvalere, al fine di ricercare per ciascuno la migliore quotazione del rischio, per poi procedere in autonomia ad una aggiudicazione diretta della polizza.

Di seguito alla suddetta indagine di mercato al fine ricercare la migliore offerta possibile per la stipula delle nuova polizza a decorrere dal prossimo 31.03.2021 è risultata vantaggiosa per ARPAT la polizza LLOYD'S INSURANCE tramite AIB per l'importo di € 24.755,63 annui.

Cordiali saluti

Responsabile del Settore Affari generali

Dr.ssa Marta Bachechi¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05/1911 25/03/2021 a mezzo: START

Spett.le LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, Polizza Rc patrimoniale dal 01/04/2021 al 31/03/2023.

Premesso che:

- con Decreto del Direttore amministrativo di ARPAT n.è stato disposto di affidare l'accordo quadro di cui trattasi a codesta società ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/201;
- l'affidamento diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso.

A fine di formalizzare l'affidamento della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. (che dispone l'obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00,oltre IVA), si chiede a codesta Società di presentare l'offerta sulla piattaforma START all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Le condizioni di affidamento sono disciplinate:

- dalla presente lettera di richiesta di offerta
- dal Capitolato / Polizza allegata;
- dal DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni"

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (inseriti nella documentazione di gara su START) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al Decreto D.G. n. 10/2020;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.
- dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

1. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro il termine delle **ore 13:00:00 del giorno2021**, la seguente documentazione:

1.1) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del D.Lgs.n. 50/2016.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 **e attraverso il Modello denominato – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) D.Lgs. n. 50/2016.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni
- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

Ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

1.2) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica espressa in valuta con n° 2 cifre decimali il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 “presenta offerta”
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta non potrà essere superiore a **euro 49.512,00** esclusa IVA, come da vs. proposta economica.

1.5 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia
- ARPAT si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che possano essere avanzate pretese al riguardo;
- ARPAT si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

3. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ARPAT, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'operatore economico invitato.

Prima della stipula del contratto sarà richiesto all'affidatario **la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.**

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitale; le spese di bollo sono a carico del contraente.

4. - TERMINE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il termine del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è di 90 gg. decorrenti dalla data della presente lettera di invito.

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Affari generali.

La Responsabile del Settore Provveditorato
Struttura stabile a supporto del RUP
(ai sensi dell'art. 31, comma 9 D.lgs 50/2016)
(Dott.ssa Daniela Masini¹)

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Stipulata tra:

[Nome Ente]

E

[Nome Società]

1 Polizza di assicurazione RC Patrimoniale

Contraente:
Partita IVA:
Data di effetto:	ore 24 del 31.03.2021
Scadenza 1° rata:	ore 24 del 30.03.2022
Scadenza annuale:	31.03
Data di scadenza:	ore 24 del 31.03.2023
Durata:	anni 2
Frazionamento:	semestrale
Premio annuo finito:	€.....

1.	Società / Assicuratori:	
2.	Contraente ed Assicurato:	
	Attività dichiarata: L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata dal Contraente/Assicurato Ente regionale della Toscana ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata	
3.	Franchigia per sinistro: € 5.000,00	
4.	4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00	
5.	Premio annuo lordo a carico del Contraente:	
6.	Data di retroattività: Illimitata	
7.	Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Marsh SpA 7.2 Agente / Corrispondente:	
8.	Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.	
	PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 1.000.000,00
	DANNI ALLE OPERE	Euro 1.000.000,00
	DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 1.000.000,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
Contraente:	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente/Amministratori :	qualsiasi persona che partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Periodo di Assicurazione:	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che grava sull'Assicurato dall'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativo-Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sinistri:	comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione; la richiesta di risarcimento notificata a un Dipendente o Amministratore del Contraente (in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 della Costituzione).
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza, appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere fatte a mezzo posta elettronica ordinaria, indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza ed a mezzo PEC nei casi di sottoscrizione della polizza e sue variazioni/appendici.

Art. 6 – Recesso per Sinistro (Opzione base)

~~Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.~~

~~La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.~~

Art. 6 – Recesso per sinistro

Non si applica al presente contratto

Art. 7- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell'ufficio assicurazioni dell'Ente assicurato.

L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, telefax, mail o PEC – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni

da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

8.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

8.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l'intenzione di richiedere

6

Polizza all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 8.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

A tal fine, la Società è obbligata a fornire all'Ente Contraente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui poter inviare le suddette denunce di sinistro.

La denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione, è volta a interrompere il decorrere della prescrizione.

L'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile;

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico

equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese

7 quale mandataria assicurazione RC Patrimoniale

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Regolazione del Premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Firenze – Via Santo Spirito 11 -Tel. 055 9970101, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker, già predeterminata dalla Stazione Appaltante, è posta esclusivamente a carico dell'Assicurato che la corrisponde mediante fee semestrale.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente sezione I della polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.

Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento di un'azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- Il diritto di rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957

- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'Art. 1916 c.c.

nei confronti dei soggetti responsabili

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ Le somme anticipate dalla Società all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 20 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del CCNL. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- j) possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
- k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
- l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- o) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 24 bis - ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA

In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie.

Ai fini di quanto precede, vengono aggiunte le seguenti definizioni:

Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva

alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 29 che segue.

Art. 28 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 29 – Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

Art. 30 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l'assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purché in possesso dei requisiti richiesti della legge, dal momento del loro incarico.

Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Sono parificati ai suddetti soggetti i responsabili del servizio finanziario degli Enti dipendenti della Regione Toscana.

~~Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi~~

OPZIONE 1 (Opzione base)

~~La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.~~

OPPURE Clausola Migliorativa

Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali

(D.Lgs. 196/2003 e Regolamento EU 2016/679) In relazione al trattamento dei dati personali, la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall'imputato o dal P.M.

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

Il Contraente, fatto salvo l'obbligo della denuncia nei termini previsti dalla presente polizza, decide se gestire o meno la gestione tramite la propria Avvocatura, competente ai sensi della L.R. 7.11.94 n. 83 o se avvalersi ai fini della difesa, della Società.

L'Ente Contraente si impegna a tal fine ad informare tempestivamente la Società della propria determinazione sulle modalità di gestione della controversia; la comunicazione dovrà essere inviata non oltre 15 giorni dalla data di attivazione della garanzia riferita al sinistro denunciato.

Nel caso in cui l'Ente Contraente decida di difendersi tramite la propria Avvocatura, la Società può chiedere un collegio di difesa, composto da legali dell'Avvocatura del Contraente e legali di propria fiducia, ai quali verrà conferito mandato alle liti dal competente organo dell'Ente Contraente. Gli onorari dei legali nominati dalla Società saranno a carico della stessa.

In alternativa la Società può intervenire nel giudizio instaurato dal terzo nei confronti dell'Ente Contraente, che comunque può sempre chiamare in causa la Società.

Nei casi in cui l'Ente Contraente non attivi la difesa ai sensi di cui al precedente comma, la Società agirà in nome del Contraente/Assicurata ai sensi del presente articolo.

Art. 36 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

Art. 37 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

~~Art. 38 – Continuous Cover (valida solo se è stata espressamente offerta ed indicata nella quotazione) Clausola Migliorativa~~

~~A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza in particolare art. 24 – punto k) – la Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:~~

- ~~a. dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità;~~
- ~~b. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;~~
- ~~c. i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.~~

Art. 39 - Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 40 – Ultrattività della garanzia *Clausola Migliorativa*

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del presente Certificato, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 6 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 41 - Calcolo del premio

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo anticipato
VEDI SCHEDA DI OFFERTA %°	€.....

.....

--	--	--

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per:

le Perdite Patrimoniali e, in deroga all'art. 24, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D. Lgs. 50/16;

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

1. le attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;

15 Polizza di assicurazione RC Patrimoniale

L'Assicurazione s'intende operante anche per:

2. lo svolgimento delle attività **di consulenza** in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
3. la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, e 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii.
4. l'attività di validazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c. dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- d. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f. possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
- g. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari,

scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

- i. multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
- j. Inoltre l'assicurazione non è operante:
- k. per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- l. per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- m. per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- n. per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- o. per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- p. per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- q. per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- r. per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per

parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

APPENDICE DI PRECISAZIONE RISCHIO CYBER

Precisazione Rischio Cyber (PO)

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di **Polizza**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** e conseguente ad un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della **Polizza**.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di **Polizza** non si applicherà ad alcun **Sinistro** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un **Atto Cyber**.

2. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'**Assicurato** e/o da qualsivoglia terzo.

Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un **Sistema Informatico**.

Incidente Cyber: si intende:

(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un **Sistema Informatico**; o

(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un **Sistema Informatico**.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di **Polizza**.

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE DELLE VARIE POLIZZE

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DEL CONSIGLIO REGIONALE		
Contraente:	Consiglio Regionale Regione Toscana Via Camillo Benso Conte di Cavour, 18 50129 Firenze	
Partita IVA:	01386030488	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio	<i>Retribuzioni annue lorde amministratori e dipendenti:</i>	€ 10.500.000,00
	<i>Tasso lordo pro-mille:</i>‰°
	<i>Premio lordo annuo:</i>	€.....
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 10.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 10.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 15.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DEL ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI		
Contraente:	Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli Tenuta San Rossore 56122 Pisa	
Partita IVA:	0000093000640503	
Durata del contratto:	anni 3	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2020	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.350.000,00	Al tasso del‰°
	Premio lordo annuo complessivo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Presidente</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Consiglieri di Amministrazione</i>	<i>Nr. 7</i>
	<i>Direttore Generale</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Dirigenti e/o Responsabili di P.O. (Tecnici)</i>	<i>Nr. 2</i>
	<i>Funzionario e/o Responsabile di PO Amministrativi</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Tecnico che svolge attività su opere pubbliche</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Comandante Corpo Vigilanza Antincendio e Protezione Civile</i>	<i>Nr. 1</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DEL PARCO DELLA MAREMMA		
Contraente:	Ente Parco Regionale della Maremma Via del Bersagliere,7 9 58010 Grosseto	
Partita IVA:	0000093000640503	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio	Retribuzioni annue € 730.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Consiglieri di Amministrazione</i>	<i>Nr. 8</i>
	<i>Dirigente</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Dirigente Amministrativo</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Responsabile della Vigilanza</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Tecnici</i>	<i>Nr. 1</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

19

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DEL PARCO DELLE ALPI APUANE		
Contraente:	Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Località Montealfonso 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)	
Partita IVA:	01685540468	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 750.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Presidente</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Consiglieri di Amministrazione</i>	<i>Nr. 7</i>
	<i>Direttore del Parco</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Progettista</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Responsabile U.O. Amministrativa</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Coordinatore U.O. Tecnica</i>	<i>Nr. 4</i>
	<i>Coordinatore U.O. Vigilanza</i>	<i>Nr. 1</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELLE TERRE REGIONALI TOSCANE

Contraente:	Terre Regionali Toscane Via di Novoli, 26 50127 Firenze	
Partita IVA:	000000316400530	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.280.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	Direttore Generale e Direttore Gestioni Agricole	Nr. 2
	Dirigente Amministrativo in distacco dalla Regione	Nr. 1
	Direttore gestioni agricole	Nr. 1
	Quadri/Responsabili di PO Amm.vi o tecnici escluse attività su opere pubbliche	Nr. 5
	Impiegati amministrativi e tecnici, escluse attività su opere pubbliche	Nr. 5
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'ARPAT		
Contraente:	ARPAT - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana Via N. Porpora, 22 50144 Firenze	
Partita IVA:	04686190481	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue	€ 26.600.000,00
	Tasso lordo pro-mille:%°
	Premio lordo annuo complessivo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	Direttore Generale	: Nr. 1
	Direttore Amministrativo	: Nr. 1
	Avvocato	: Nr. 2
	Dirigente Amministrativo	: Nr. 67
	Direttore Tecnico escluse attività su opere pubbliche	: Nr. 1
	Dirigenti e/o Responsabili di P.O. (Tecnici)	: Nr. 6
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'A.R.T.I.	
Contraente:	A.R.T.I – Agenzia Regionale per l'impiego

	Via Vittorio Emanuele II, 62-64 50134 Firenze	
Partita IVA:	0	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 12.500.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Direttore Generale/Amministratore</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Dirigenti Amministrativi</i>	<i>Nr. 4</i>
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i>	<i>Nr. 10</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'ARDSU		
Contraente:	ARDSU – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Viale Antonio Gramsci, 36 50132 Firenze	
Partita IVA:	0000005913670484	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 9.600.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo complessivo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Presidente</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Consiglieri di Amministrazione</i>	<i>Nr. 8</i>
	<i>Direttore Generale</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Dirigenti Amministrativi</i>	<i>Nr. 2</i>
	<i>Funzionari/o Responsabili di PO (Tecnici)</i>	<i>Nr. 4 + 1</i>
	<i>Funzionari e/o Responsabile di PO Amministrativi</i>	<i>Nr. 23</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'ARS	
Contraente:	ARS TOSCANA – Agenzia Regionale di Sanità Via Pietro Dazzi, 1 50141 Firenze
Partita IVA:	04992010480
Durata del contratto:	anni 2

Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.800.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Direttore Generale/Amministratore</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Dirigente Amministrativo</i>	<i>Nr. 4</i>
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i>	<i>Nr. 10</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'IRPET		
Contraente:	IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Via Pietro Dazzi, 1 50141 Firenze	
Partita IVA:	04355350481	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.400.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Amministratore/Direttore</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Dirigente Amministrativo</i>	<i>Nr. 6</i>
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i>	<i>Nr. 6</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'AUTORITA' PORTUALE DELLA TOSCANA		
Contraente:	Autorità Portuale Regionale della Toscana – Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto Via Lungo Canale Est, 11 55049 Viareggio (LU)	
Partita IVA:	91046100466	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio	Retribuzioni annue € 380.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€

Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Segretario Generale</i>	<i>Nr. 1</i>
	<i>Responsabile Amministrativi in comando dal Comune di Viareggio</i>	<i>Nr. 3</i>
	<i>Responsabili Tecnici in comando dal Comune di Viareggio</i>	<i>Nr. 1</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DELL'ARTEA		
Contraente:	ARTEA – Agenzia Regionale per le Erogazioni Agricole Via San Donato, 42/1 50127 Firenze	
Partita IVA:	05096020481	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 5.300.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Direttore Generale</i>	<i>Nr.1</i>
	<i>Dirigenti Amministrativi</i>	<i>Nr.4</i>
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i>	<i>Nr.15</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DEL CONSORZIO LAMMA		
Contraente:	Consorzio LaMMA - Laboratorio per il Monitoraggio e la Modellistica Ambientale Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino	
Partita IVA:	04355350481	
Durata del contratto:	anni 2	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 2.000.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	<i>Amministratore Unico/Direttore</i>	<i>Nr.1</i>
	<i>Impiegati Amministrativi</i>	<i>Nr.4</i>
	<i>Responsabili P.O. (Amministrativi)</i>	<i>Nr.8</i>
	<i>Responsabile Sicurezza</i>	<i>Nr.1</i>
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, 	

	➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DI TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA	
Contraente:	Toscana Promozione Turistica Via Vittorio Emanuele II, 62 50134 Firenze
Partita IVA:	05065320482
Durata del contratto:	anni 2
Effetto:	ore 24 del 31.03.2021
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 780.000,00
	Premio lordo annuo:
	Al tasso del%° €
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>
	<i>Amministratore/Direttore Generale</i> Nr. 1
	<i>Responsabili P.O. (Amministrativi)</i> Nr. 5
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Affari generali

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.10.01.03/14.14** del **23/03/2021** a mezzo: PEC

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via Nicola Porpora, 22, nella persona del suo legale rappresentante Direttore generale

E

Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Corso Garibaldi 86 Milano, nella persona del suo legale rappresentante generale per l'Italia Dott. Vittorio Scala

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto relativo alla copertura assicurativa RC Patrimoniale di ARPAT con ARPAT, in qualità di Titolare, nomina Lloyd's Insurance Company S.A. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano la copertura del rischio derivante dalla Responsabilità Patrimoniale di ARPAT

Descrizione sintetica dei trattamenti:

- trattamento dei dati relativi a singoli cittadini ed aziende contenuti negli atti attinenti alla Responsabilità Patrimoniale, quali Ricorsi, atti di richiesta di risarcimento del danno e atti inerenti l'iter procedurale;

La tipologia dei dati trattati è la seguente: dati comuni e anagrafici

Le categorie degli interessati sono le seguenti: personale ARPAT, cittadini, prestatori di attività o servizi per ARPAT ed Enti pubblici ed Imprese

La numerosità degli interessati è da 1 a 1000.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Lloyd's Insurance Company S.A., in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Lloyd's Insurance Company S.A., in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, su richiesta, al Titolare e al DPO di ARPAT il proprio disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Lloyd's Insurance Company S.A. si impegna a:

1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, trasmettendolo al titolare per le verifiche dovute, entro 30 giorni dalla firma del contratto;
2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti;
3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
5. collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;

6. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
7. assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
8. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
9. assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
10. garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;
11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

A tal fine si impegna:

1. ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare
2. a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del contratto Lloyd's Insurance Company S.A. e il responsabile del contratto per il Titolare, concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del contratto e l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO di ARPAT.

il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando, tramite il proprio security manager e di altre professionalità da lui stesso individuate di volta in volta, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura. Il Titolare comunicherà con richiesta scritta all'indirizzo del Responsabile l'effettuazione dell'audit, con preavviso di una settimana;

3. a comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno

conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare;

4. a comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
5. a mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

[solo nel caso della presenza di sub-responsabili]

Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:

1. sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile");
2. far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;
3. [solo nel caso in cui il Responsabile abbia già identificato il sub Responsabile] far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR.

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano:

.....
Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

- *le operazioni di trattamento*

- *la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, dati giudiziari ecc...))*
- *le categorie e numerosità degli interessati*
- *altro*

ART 2 - Penali

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto/convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Data

Firme

per il titolare ARPAT

per il responsabile di Lloyd's Insurance Company S.A.

Dott. Vittorio Scala